

Padova, 16 febbraio 2023

Egregi Colleghi,

di recente abbiamo appreso dell'emissione da parte del Tribunale di Padova di alcuni provvedimenti di rigetto delle istanze di liquidazione dei compensi professionali in gratuito patrocinio civile, sulla base del fatto che, nella determinazione del reddito, è stato considerato anche l'assegno di mantenimento per i figli, in virtù di quanto statuito dalla Sezione II della Corte di Cassazione Civile nella sentenza n. 24378 del 30/9/2019.

Rileviamo che nel settembre del 2020, a seguito di una nostra richiesta, la Sezione Famiglia del Tribunale di Padova si era determinata nel senso di non uniformarsi a tale orientamento, ritenendolo poco convincente, atteso che si sarebbe venuti a far pagare le spese legali utilizzando gli assegni destinati ai figli. Era stato altresì evidenziato che, anche nel caso di revoca/riduzione dell'assegno per i figli in grado d'appello, la Cassazione aveva sempre escluso il diritto alla ripetizione delle somme erogate in quanto destinate naturalmente e presumibilmente a far fronte ai bisogni della prole.

Sino ad oggi, nel valutare i requisiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la Commissione non ha tenuto conto

dell'assegno di mantenimento dei figli, in conformità con il suddetto orientamento del Tribunale.


Tuttavia, a fronte delle recenti pronunce di cui sopra, abbiamo provveduto ad interpellare nuovamente sul punto il Tribunale di Padova.

I Presidenti di Sezione, riuniti i magistrati, hanno deciso a maggioranza di conformarsi alla sentenza della Cassazione n. 24378/2019, computando, al fine del calcolo del limite di reddito per l'ammissione del gratuito patrocinio, anche l'assegno di mantenimento per i figli.

Alla luce di quanto sopra, Vi informiamo che in futuro, in conformità con il nuovo orientamento del Tribunale, terremo in considerazione anche gli assegni di mantenimento dei figli nella determinazione del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Inoltre, ci preme evidenziare il fatto che, stante l'orientamento attualmente assunto dal Tribunale, le domande precedentemente ammesse senza computare detti assegni potranno comportare l'emissione di un decreto di rigetto delle relative future istanze di liquidazione davanti al Tribunale.

Pertanto, Vi invitiamo a tenere conto di quanto sopra anche per il prosieguo delle vertenze ancora pendenti, suggerendovi altresì, se lo riterrete opportuno, di confrontarVi anticipatamente con il magistrato titolare della causa.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA

PALAZZO DELLA GIUSTIZIA
VIA TOMMASEO N° 55, PADOVA
ORDINE@ORDINEAVVOCATIPADOVA.IT
TEL 049 875 13 73 • FAX 049 660783

Fermo quanto sopra, cogliamo l'occasione per ricordare che, per le istanze presentate dopo il 1° gennaio 2023, oltre al reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi già presentata (relativa all'anno di imposta 2021), chiederemo che venga attestato, mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche il reddito percepito nel corso dell'anno 2022 (e cioè quello precedente alla presentazione dell'istanza stessa), che verrà tenuto in considerazione ai fini dell'ammissione, in conformità con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità.

Infine, portiamo all'attenzione dei colleghi la sentenza n. 9727 del 25/3/2022 con cui la Corte di Cassazione Civile ha statuito che “... *la mancata comunicazione delle variazioni di reddito comporta la revoca dal beneficio del gratuito patrocinio, a prescindere dalla circostanza che la variazione risulti poi non determinativa del superamento del limite reddituale comportante l'ammissione.*”.

La Suprema Corte ha motivato la propria decisione evidenziando che “... *L'articolo 112 del Dpr n. 115/2002 prevede, alle lettere a) e b), due concorrenti ipotesi di revoca, l'una associata al fatto dell'interessato che, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), non provveda a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito; e l'altra, viceversa, correlata al fatto che a seguito della comunicazione prevista*

dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultino variate in misura tale da escludere l'ammissione.”.

Si tratta di una pronuncia che riteniamo debba essere tenuta in seria considerazione, onde evitare spiacevoli pronunce di revoca del beneficio derivanti dal mancato adempimento di detto incombente.

Cordiali saluti.

IL COORDINATORE DELLA

COMMISSIONE PSS

Avv. Andrea Magentini

IL PRESIDENTE

Avv. Francesco Rossi

